



**FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI E FUNZIONI PUBBLICHE
SETTORE NAZIONALE SCUOLA**



**NUOVO CCNL 2019/2021: LA SOSTITUZIONE DEL DSGA ASSENTE DAL SERVIZIO E PARERE ARAN
SI CONFERMA LA VOLONTA' DI DEPROFESSIONALIZZARE IL RUOLO**

Con la firma definitiva del CCNL comparto istruzione e ricerca del 18/01/2024 sono state ridefinite le modalità di sostituzione del funzionario con incarico di elevata qualificazione ex Direttore dei servizi generali e amministrativi.

L'art. 57 in particolare prevede due casistiche specifiche:

- a) una per assenze relative a periodi superiori a 15 gg fino a 3 mesi
- b) l'altra per periodi superiori a 3 mesi.

Nel primo caso il CCNL prevede che il Dirigente Scolastico provveda alla sostituzione conferendo un apposito incarico temporaneo di "DSGA" (per noi la qualifica resta questa....) ad altro personale in servizio presso l'istituzione scolastica inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione e, in sua assenza, a personale inquadrato nell'area degli assistenti amministrativi che, a loro volta, vengono sostituiti secondo quanto previsto dalla normativa sulle supplenze. In tal caso è prevista la retribuzione giornaliera a carico del FIS secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 57.

Nel caso in cui l'assenza si protragga oltre i tre mesi, o il titolare dell'incarico di DSGA sia assente per l'intero anno scolastico (fino al 31 agosto) il comma 3 dell'art. 57 del CCNL 2019/2021 prevedeva che venisse in primo luogo conferito incarico ad altro funzionario privo di incarico di DSGA in servizio presso la stessa o diversa istituzione scolastica, e, qualora non fossero presenti dette figure, conferendo un incarico ad interim ad altro funzionario titolare di incarico di DSGA.

Per quest'ultima tipologia di assenza del DSGA, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, unitamente alle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL (ricordiamo che a firmare detto contratto, contribuendo a declassare professionalmente i DSGA sono stati CGIL-CISL-SNALS-GILDA-ANIEF), a seguito alle legittime proteste dei DSGA di ruolo, hanno cercato di correre ai ripari, anche perché l'istituto dell'incarico ad interim (reggenza) è tipico della figura dirigenziale, per cui, al fine di evitare numerosi ricorsi al giudice del lavoro, hanno proceduto, mediante "un confronto sindacale del 27/06/2024", a ridefinire la sostituzione del DSGA per periodi superiori a tre mesi, eliminando, di fatto, l'obbligatorietà dell'incarico "ad interim".

Al riguardo, è il caso di sottolineare che è alquanto anomala detta procedura (per non dire con forti connotati di antiggiuridicità) considerato che un confronto sindacale non può modificare un CCNL sottoscritto tra le parti, ma andrebbe riaperta la contrattazione collettiva.

In ogni caso, a seguito di detto confronto sindacale del 27 giugno 2024, è stato emanato il Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 132 del 04-07-2024 concernente "Disposizioni concernenti i criteri per l'attribuzione di incarichi di sostituzione del titolare di incarico di D.S.G.A." che nei fatti ha poi modificato, con un provvedimento amministrativo unilaterale, quanto definito in una contrattazione collettiva che ribadiamo doveva essere riaperta.

Pertanto, secondo quanto definito dal Decreto Ministeriale n. 132 del 04/07/2024, in caso di assenza del titolare di incarico di DSGA per un periodo superiore a 3 mesi o per assenze per l'intero anno scolastico si procederà, in ordine, come segue (art. 3):

1. Nei casi di cui all'articolo 2 (oltre tre mesi) l'Ambito territoriale conferisce l'incarico ad interim di D.S.G.A. in via prioritaria, a domanda o, in subordine, d'ufficio, a funzionari privi di incarico in situazione di esubero, ivi compresi coloro i quali, inquadrati secondo il previgente sistema di classificazione nell'Area C, siano automaticamente confluiti nell'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione;
2. In subordine, l'Ambito territoriale conferisce l'incarico su base volontaria e previo interpello,

secondo il seguente ordine di priorità:

- a) conferimento dell'incarico a funzionario privo di incarico di D.S.G.A. che abbia manifestato disponibilità all'assunzione dell'incarico;
- b) laddove non siano presenti funzionari privi di incarico di D.S.G.A., conferimento dell'incarico ad altro funzionario titolare di incarico di D.S.G.A. che abbia manifestato disponibilità all'assunzione dell'incarico ad interim.

3. Qualora, per il medesimo incarico, dovessero pervenire più domande, nel rispetto dell'ordine individuato dal comma precedente, l'Ambito territoriale procede alla graduazione delle istanze pervenute nel rispetto dei seguenti criteri in ordine successivo:

- a) svolgimento dell'incarico ad interim di D.S.G.A. nell'istituzione scolastica nell'anno scolastico più recente;
- b) titolarità di incarico di D.S.G.A. nell'istituzione scolastica nell'anno scolastico più recente;
- c) maggiore anzianità di servizio nell'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione e/o nell'equivalente area del precedente sistema di classificazione.
- d) titolarità in istituzione scolastica dello stesso ciclo o, relativamente al secondo ciclo, dello stesso ordine e tipologia della scuola richiesta per il maggior numero di anni.
- e) viciniorità tra l'istituzione scolastica da assegnare e la sede dell'incarico di titolarità;
- f) maggiore anzianità anagrafica.

4. Qualora dovessero residuare ulteriori disponibilità, si applicano le disposizioni del CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA.

IL CCNL 2019/21, però, per quanto riguarda il periodo di assenza del titolare di incarico di DSGA fino 15 giorni, nulla prevede al riguardo.

Il dubbio che questo periodo di assenza fosse volutamente o meno non previsto, vuoi per volontà ministeriale che delle stesse cosiddette organizzazioni sindacali, sembra confermato da un chiarimento dell'ARAN di cui siamo a conoscenza.

Ebbene, secondo quanto chiarito dall'ARAN ad una istituzione scolastica, è precisato che "la norma in esame consente al DS di decidere se sostituire o meno il DSGA per periodi di assenza inferiori o pari a 15 giorni, valutando di volta in volta se tale assenza comprometta o meno il corretto funzionamento della scuola"

In ordine, poi, alla obbligatorietà dell'incarico di sostituzione a carico dell'assistente amministrativo con seconda posizione economica, l'ARAN nel parere ha chiarito sostanzialmente che non è prevista più l'obbligatorietà della sostituzione a carico dell'assistente amministrativo titolare della seconda posizione economica ma la scelta da parte del Dirigente Scolastico, infatti si afferma che "dovrebbe naturalmente ricadere in primis sul titolare della seconda posizione economica, a seguire sul titolare della prima posizione economica e, infine, sull'assistente che non gode di alcuna posizione economica.

L'ordine di scelta appena indicato, in ogni caso, non rappresenta un obbligo per il DS, il quale potrebbe ritenere che seppure siano presenti assistenti amministrativi in possesso di posizione economica, vi siano in servizio altri assistenti amministrativi in possesso di maggiori capacità e competenze necessarie per la sostituzione del DSGA".

I criteri per l'individuazione del sostituto del titolare di incarico di DSGA, secondo quanto riportato nel parere dell'ARAN, sono oggetto di "confronto sindacale a livello d'istituzione scolastica" nell'ambito dei criteri generali per il conferimento degli incarichi al personale ATA.

Sempre l'Aran aggiunge "che il conferimento di incarico non è soggetto a rinuncia da parte del soggetto individuato".

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, non possiamo esimerci dall'evidenziare, in punto di diritto, alcuni elementi critici e probabili illegittimità derivanti dalla modalità di sostituzione così come indicato dall'Aran

- In primo luogo, la mancanza della previsione della sostituzione del titolare di incarico di DSGA per brevi periodi inferiori a 15 giorni rischia di paralizzare concretamente l'attività

amministrativa delle istituzioni scolastiche. Il fatto, poi, che il Dirigente Scolastico, debba decidere se sostituire o meno il DSGA per periodi di assenza inferiori a 15, effettuando una valutazione di volta in volta sulla possibilità che venga compromesso il corretto funzionamento dell'istituzione scolastica, rappresenta un elemento di criticità in quanto non è detto che qualunque assistente amministrativo possa effettuare la sostituzione del DSGA "ad horas" oltre al fatto che ciò comporta una responsabilità specifica a carico dei Dirigenti Scolastici nelle suddette valutazioni.

- Non si capisce la "ratio" di questa scelta, considerato che la sostituzione del DSGA per periodi di assenza breve fino a 15 giorni è stata, in passato, sempre a carico del FIS, non incidendo in alcun modo sull'aggravio di spesa pubblica stante il finanziamento del MOF che ogni anno ricevono le istituzioni scolastiche.
- Per la parte relativa ai criteri di scelta del sostituto, riteniamo che il fatto che il Dirigente Scolastico, secondo l'ARAN, possa individuare un sostituto tra gli assistenti privi di posizione economica (anche in presenza di personale assistente titolare della prima o addirittura seconda posizione economica) sia estremamente contrario al concetto di merito e professionalità in quanto coloro che hanno acquisito una posizione economica hanno seguito un percorso specifico e pertanto "dovrebbero" essere più qualificati ad effettuare la sostituzione del titolare di incarico di DSGA.
- Ma andando oltre.....dalla lettura del CCNL 2019/2021, del successivo confronto con le OOSS sulla sostituzione del DSGA e del Decreto n. 132 del 04/07/2024, nonché da quanto emergerebbe dal chiarimento ARAN, parrebbe evincersi che per la sostituzione del titolare di incarico di DSGA, in assenza di personale inquadrato nell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione (art. 57 comma1 CCNL 2019/2021), la sostituzione possa essere effettuata da parte di chiunque faccia parte dell'area degli assistenti, (personale amministrativo ma anche tecnico).
- In tal modo, potrebbe essere destinatario di incarico di sostituzione del DSGA per periodi superiori a 15 giorni fino a tre mesi con provvedimento del Dirigente Scolastico (anche per periodi inferiori a 15 giorni su decisione di diretta responsabilità del Dirigente Scolastico) anche un assistente tecnico, del quale dubitiamo possano essere presenti competenze in materia amministrativo-contabili semplicemente perché ha maturato una esperienza specifica meramente tecnica (anche in questo caso emerge in tutta la sua "volontà politico-sindacale" l'intento di de-professionalizzare la figura del DSGA.
- Preoccupa ancor l'assunto dell'ARAN, che d'altronde già trapelava dalla lettura del CCNL 2019/2021, che l'incarico di sostituzione del titolare di incarico di DSGA non possa essere oggetto di rinuncia da parte del destinatario.

Su quest'ultimo punto è opportuno precisare che la sostituzione del titolare di incarico di DSGA, anche se retribuita secondo quanto previsto dall'art. 57 comma 4 del CCNL 2019/2021, comporta inevitabilmente un'attribuzione di funzioni superiori con conseguenti responsabilità amministrative, contabili ed erariali che sicuramente dovrebbero essere oggetto di **"accettazione"** specifica da parte del destinatario dell'incarico e non oggetto di mero provvedimento amministrativo emesso unilateralmente dall'amministrazione.

Riteniamo, pertanto, che gli atti di individuazione della sostituzione del DSGA, così come strutturati in termini di irrinunciabilità da parte del destinatario, possano essere oggetto di ricorso al giudice del lavoro.

Concludendo, allora, dalla disamina di tutta la questione inerente la sostituzione del titolare di incarico di DSGA, questo rappresenta un ulteriore elemento che si aggiunge alle tante e numerose criticità che si sono create con la nuova classificazione del personale ATA e soprattutto con una sottovalutazione e de-professionalizzazione dell'importante figura del DSGA all'interno dell'istituzione scolastica, la cui figura non solo non è stata affatto valorizzata (così come vorrebbero far credere le cosiddette OO.SS. firmatarie del CCNL sopra riportate) ma vi è anche una precisa e netta violazione dell'atto d'indirizzo del Ministro dell'Istruzione e del Merito, con cui si poneva come obiettivo da raggiungere con il rinnovo contrattuale, la valorizzazione della figura professionale del DSGA.

Ma tale obiettivo, sia da parte dell'Aran (che con il parere di cui abbiamo trattato, conferma la volontà di ridimensionare il ruolo del DSGA nella istituzione scolastica) sia delle OO.SS. che hanno sottoscritto il CCNL 2019/2021, con la sola eccezione della UIL.

Ci chiediamo e chiediamo: "Cui prodest" questo preciso tentativo di ridimensionare e de-professionalizzare la figura del DSGA nell'ambito scolastico? Perché questa pervicace azione a danno di una figura importante e determinante per l'ottimale funzionamento non solo amministrativo-contabile ma anche organizzativo e di supporto alle decisioni da assumere da parte del dirigente scolastico?

A pensare male si rischia non solo di indovinare ma anche di convincersi che il tutto sia guidato da una "mano oscura" individuabile in organizzazioni che, probabilmente, sbagliando, pensano ed hanno pensato, che la rivendicazione di un ruolo semi-dirigenziale da parte dei DSGA potesse offuscare o ledere "l'imprimatur" della figura del dirigente scolastico.

**IL RESPONSABILE NAZIONALE
POLITICHE PER L'ISTRUZIONE
Dott. Giuseppe De Sabato**

**IL COORD.GENERALE
FLP SCUOLA
Prof.Carmelo Cerenzia**

**IL COMPONENTE DIRETTIVO NAZ.LE
FLP SCUOLA
DSGA-Dott. Claudio Colecchia**